



FEDERCULTURE

STATUTO

**Assemblea
3 dicembre 2025**

STATUTO FEDERCULTURE

INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1 - Costituzione, denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Finalità e rappresentanza

TITOLO II ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4 - Associati

Art. 5 – Amici di Federculture

Art. 6 - Iscrizione

Art. 7- Obblighi degli associati

Art. 8 - Nomina rappresentanti

TITOLO III CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Art. 9 – Cessazione dell'Iscrizione

TITOLO IV CONTRIBUTI – FONDO COMUNE – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10 - Contributi

Art. 11 - Esercizio sociale

TITOLO V ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 12 - Organi

Art. 13 - Assemblea

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 16 - Validità e svolgimento delle sedute

Art. 17 - Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Art. 19 - Attribuzione del Consiglio Direttivo

Art. 20 - Giunta Esecutiva

Art. 21 - Attribuzioni della Giunta

Art. 22 – Presidente

Art. 23 – Collegio dei Probiviri

Art. 24 - Consiglio Sindacale

TITOLO VI PATRIMONIO – BILANCIO – CONTO CONSUNTIVO

Art. 25 - Patrimonio

Art. 26 - Gestione economica e finanziaria

Art. 27 - Bilanci di previsione e di esercizio

TITOLO VII MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 28 - Modificazioni Statutarie

Art. 29 - Scioglimento della Federazione

TITOLO VIII NORME VARIE E FINALI

Art. 30 - Foro convenzionale

Art. 31 – Norma di rinvio

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 (Costituzione, denominazione)

1. È costituita, con durata illimitata, la "Federazione aziende, società, enti la cui attività è rivolta alla promozione, produzione e gestione nel campo della cultura, turismo, servizi, sport e tempo libero" anche denominata: "FEDERCULTURE".
2. La Federazione potrà, al fine di favorire il conseguimento dei propri scopi sociali, stipulare accordi con organismi pubblici e privati e/o aderire agli organismi stessi.
3. La Federazione potrà istituire, con delibera del Consiglio direttivo coordinamenti tematici, tecnici o destinati a raccogliere soggetti omogenei al fine di realizzare al meglio la rappresentanza degli associati, la loro partecipazione e i servizi di rete proposti dalla Federazione. Qualora sia ritenuto opportuno, potranno essere costituiti allo stesso modo anche coordinamenti regionali interregionali, eventualmente dotati di autonomia gestionale per meglio consentire l'interazione degli associati nei contesti locali.
4. Nel costituire i coordinamenti previsti dal comma precedente, il Consiglio direttivo ne stabilisce il perimetro di azione e l'eventuale termine di operatività.
5. Spetta al Direttore emanare gli eventuali regolamenti che disciplinano l'operatività di suddetti coordinamenti.
6. Se necessario, il Presidente può proporre al Consiglio di approvare un regolamento generale che disciplini il raccordo e l'interazione tra i diversi coordinamenti settoriali tra di loro e con gli organi della Federazione.

Art. 2 (Sede)

1. La Federazione ha sede in Roma.
2. La sede può essere modificata con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 (Finalità e rappresentanza)

1. La Federazione non ha fini di lucro, concorre alla realizzazione dei principi stabiliti dall'art. 9 della Costituzione, operando nei settori:
 - della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale,
 - dello studio e della ricerca,
 - della promozione delle attività culturali, del turismo e del tempo libero,
 - della tutela e della valorizzazione delle professioni e dei mestieri legati alle sfere di propria competenza, dell'educazione e della formazione.In suddetti ambiti opera sia direttamente sia attraverso l'interpretazione e la tutela degli interessi dei propri associati dei quali costituisce il sistema di rappresentanza.
2. A tal fine la Federazione:

- a) promuove iniziative in materia di cultura, turismo e tempo libero, sport, ambiente e formazione al fine di favorire lo sviluppo di un sistema di conoscenza e promozione delle attività svolte dai propri associati o tali da supportarne e migliorarne l'agire, anche attraverso l'offerta di servizi orientati alla qualità, all'efficacia e all'efficienza,
- b) incentiva la ricerca e l'elaborazione di modelli di gestione dei servizi culturali, turistici, sportivi ed ambientali e degli altri settori rappresentati, per garantire la massima soddisfazione dei diritti e degli interessi dei cittadini.
- c) interagisce, nelle sedi istituzionali, con le rappresentanze degli Organi legislativi e di governo per supportarne l'attività attraverso pareri, proposte e contributi di idee, anche in rappresentanza delle necessità dei propri associati.
- d) svolge servizi a favore degli Associati nel campo finanziario, economico, tecnico, della formazione e comunicazione, legale e amministrativo e li rappresenta negli organismi nazionali ed internazionali del settore ed in tutte le iniziative e trattative con ogni soggetto pubblico o privato per il raggiungimento degli scopi sociali.
- e) partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Federazione medesima; la Federazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
- f) può costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitale, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
- g) può svolgere altre attività di natura economica, finanziaria e commerciale che siano connesse a quelle istituzionali ed utili al perseguimento degli scopi statutari.

3. La Federazione rappresenta gli enti associati nella stipula di accordi e contratti nazionali, ivi compreso il Contratto collettivo nazionale di lavoro "Federculture". Li supporta, quando necessario, nella stipula di accordi locali e presta loro consulenza in tema di rapporti sindacali.

TITOLO II ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE. OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 4 (Associati)

1. La Federazione è un'associazione ai sensi del libro I del codice civile. Ad essa possono aderire le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane, le Fondazioni, le Associazioni, le Aziende e le Società pubbliche e private, le Imprese culturali e creative, e tutti gli Enti che provvedono, in qualsiasi forma, alla produzione, gestione e promozione e fruizione di attività nei settori rappresentati, quali la cultura in senso lato; la creatività; lo spettacolo dal vivo; i musei pubblici e privati; i musei d'impresa; la formazione nel campo

artistico, musicale e dello spettacolo; la moda e il design; la cinematografia, l'ambiente; la gestione di patrimoni artistici, monumentali, architettonici; le organizzazioni sportive, le biblioteche e le reti di biblioteche; gli eventi e i festival culturali, artistici e scientifici; enti e reti di promozione del patrimonio enogastronomico e del territorio, enti ed agenzie che si occupano di ricerca, educazione e formazione e di servizi per il cittadino e la pubblica amministrazione.

2. L'adesione alla Federazione dà all'ente associato la facoltà di riportare accanto al logo dell'ente la dicitura "aderente a Federculture".

Art. 5 (Amici di Federculture)

Con apposito regolamento, il Consiglio Direttivo, può consentire la partecipazione di singoli cittadini, con la qualifica di "amici di Federculture" che vogliano partecipare alla vita della Federazione versando un contributo annuale, a fronte di una serie di servizi e vantaggi ad essi riservati

Art. 6 (Iscrizione)

1. Per aderire alla Federazione i soggetti di cui all'art.4, dovranno presentare alla Federazione stessa una domanda sottoscritta dal legale rappresentante, corredata, ove occorrente, delle relative delibere degli organi competenti.

2. L'ammissione a far parte della Federazione è deliberata dal Consiglio direttivo nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda di iscrizione, che ne dà comunicazione all'associando.

3. L'iscrizione decorre dal giorno di accettazione della domanda. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non sarà data disdetta nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9.

Art. 7 (Obblighi degli associati)

1. L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di:

- a) osservare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni adottate dai competenti organi statutari;
- b) comunicare tutti i dati, le notizie, le informazioni che la Federazione ritenga utile richiedere ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- c) corrispondere puntualmente i contributi associativi;
- d) inserire nei bilanci previsionali degli enti e delle aziende la quota associativa annuale;
- e) far pervenire ogni anno alla Federazione i dati necessari alla determinazione del contributo associativo.

Art. 8 (Nomina Rappresentanti)

1. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 6, l'associato, trasmette all'ufficio di segreteria della Federazione, nelle forme più consone la nomina del rappresentante permanente in seno alla Federazione scelto all'interno dell'ente associato tra i suoi amministratori o dirigenti. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione o decadenza del rappresentante.
2. Ove non venga provveduto alla comunicazione di cui sopra l'associato è rappresentato dal suo legale rappresentante.

TITOLO III CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE

Art. 9 (Cessazione dell'Iscrizione)

1. L'iscrizione alla Federazione cessa:
 - a) per disdetta da inviarsi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dall'Associato alla Federazione entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente quello in cui si intende recedere;
 - b) Il recesso è consentito agli Associati dissenzienti dalle eventuali modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie ed avrà efficacia immediata;
 - c) La decadenza consegue alla perdita da parte dell'associato dei requisiti di cui all'art.4 del presente Statuto. Essa ha efficacia dal giorno in cui ha luogo l'accertamento da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) per esclusione:
 - I. L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari o per il mancato pagamento delle quote associative ordinarie e/ finalizzate per tre (3) annualità consecutive, col voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 - II. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
 - III. Il ricorso ha effetto sospensivo.
 - IV. L'esclusione avrà effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
2. in tutti i suddetti casi di cessazione dall'iscrizione a Federculture gli obblighi contributivi cesseranno solo con il 31 dicembre dell'anno in corso.

TITOLO IV CONTRIBUTI. FONDO COMUNE. ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10 (Contributi)

1. Gli Associati sono tenuti a corrispondere alla Federazione il contributo ordinario annuo, come previsto e stabilito dallo schema contributi associativi approvato ed in vigore all'atto di iscrizione e successive modifiche, oltre alla quota di iscrizione una tantum. Il Presidente e il Direttore potranno concordare quote temporanee ad hoc con singoli associati, dandone comunicazione alla Giunta. Nel caso in cui la Giunta sia contraria, la questione viene decisa dal Consiglio direttivo.
2. Potranno essere richiesti contributi finalizzati ad iniziative specifiche agli associati.
3. La Federazione potrà provvedere a intraprendere attività che determinino il proprio autofinanziamento.
4. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
5. Il pagamento del contributo ordinario annuo avrà luogo in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti eventuali contributi straordinari devono prevedere anche le modalità del loro pagamento.
7. Non sono eleggibili negli organi direttivi della Federazione i rappresentanti degli enti che non risultino in regola con i pagamenti degli esercizi precedenti a quello dell'anno in cui avviene l'elezione.

Art. 11 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V Organi della federazione

Art. 12 (Organi)

1. Sono organi della Federazione;
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) la Giunta Esecutiva;
 - e) il Collegio dei Probiviri;
 - f) il Collegio Sindacale.
2. Alle cariche federali elettive possono accedere gli amministratori e i dirigenti in carica degli Enti ed Aziende associate.
3. La perdita della qualifica di amministratore o dirigente dell'Ente e dell'Azienda associata comporta l'automatica decadenza dalla carica federale.
4. Nel caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive dalle riunioni degli Organi

collegiali l'Amministratore decade dalla carica.

5. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione dei propri membri per cooptazione.

6. Tutte le cariche federali hanno la durata di tre anni e ad esse si può essere rieletti.

Art. 13 (Assemblea)

1. All'Assemblea hanno diritto di intervenire gli Associati che risultino iscritti all'Associazione anteriormente alla data fissata per l'adunanza e che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

2. I voti spettanti a ciascun rappresentante dei soci sono in rapporto al contributo associativo dell'anno precedente sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 14 (Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Generale costituisce il massimo organo della Federazione ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) determinare gli indirizzi cui il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva dovranno attenersi per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) approvare il bilancio consuntivo entro e non oltre centoventi giorni dell'anno successivo a quello di esercizio;
- c) deliberare lo schema dei contributi di iscrizione;
- d) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente e il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio stesso, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- f) eleggere il Comitato dei Probiviri;
- g) nominare i componenti del Collegio sindacale;
- h) deliberare le azioni di responsabilità contro gli amministratori;
- i) deliberare le modificazioni dello statuto;
- l) deliberare lo scioglimento della Federazione;
- m) deliberare l'eventuale indennità di funzione per il Presidente;
- n) deliberare i compensi per i componenti del Collegio sindacale.

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all'anno nel primo semestre e ogni volta in cui se ne ravveda l'opportunità. Può essere riunita anche in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva, o quando ne sia fatta richiesta da 1/3 (un terzo) degli Associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o mail, inviata agli Associati almeno dieci giorni prima, nella quale verranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli

argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 (Validità e svolgimento delle sedute)

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi definiti in base all'apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

2. L'Assemblea sarà tenuta in 2° convocazione dopo almeno 24 ore e sarà valida quando sia rappresentato almeno 1/4 (un quarto) dei voti spettanti agli Associati.

3. Le deliberazioni concernenti:

a) le modifiche statutarie;

b) lo scioglimento della Federazione dovranno essere comunque prese quando siano presenti tanti delegati che dispongano almeno del 40% (quaranta per cento) dei voti spettanti a tutti gli Associati.

4. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea; le nomine di persone devono avvenire a scrutinio segreto quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) dei votanti.

In caso di necessità l'Assemblea potrà svolgersi anche attraverso la partecipazione telematica da remoto. In tale caso, l'atto di convocazione dovrà specificarne la motivazione.

Art. 17 (Ufficio di Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea propone la nomina fra i partecipanti di tre componenti la Commissione di verifica dei voti spettanti ai presenti all'Assemblea e di due scrutatori per le votazioni.

3. Il verbale dei lavori, sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato di volta in volta per la redazione del verbale, è inviato in copia a tutti gli Associati.

Art. 18 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un massimo di 30 (trenta) membri eletti dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti dei soci di cui all'art.4 dello Statuto.

2. Al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza della base associativa, nella composizione del Consiglio Direttivo, si terrà conto delle diverse tipologie di associati e dei settori presenti nella Federazione nonché degli ambiti territoriali e della dimensione produttiva. A tal proposito,

- almeno 2 (due) componenti saranno espressione delle Regioni, qualora il numero delle

Regioni associate sia superiore a cinque,

- almeno 2 (due) componenti saranno espressione dei Comuni,

- almeno 2 (due) componenti saranno espressione di reti e consorzi collettivi, rappresentativi di enti omogenei,

- 2 (due) componenti saranno indicati dal Presidente.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, qualora siano istituiti i coordinamenti settoriali di cui all'art. 1, se ne terrà conto per una eventuale loro rappresentanza all'interno del Consiglio direttivo.

4. Nel caso di cessazione della carica di Componente del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, si provvede a norma di quanto previsto dall'art. 12, comma 5. In caso di cessazione dell'incarico dei componenti designati dal Presidente, sarà questo ad indicarne i sostituti.

5. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni 4 (quattro) mesi o, comunque, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio stesso. Esso è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della data di riunione tramite o mail.

6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Ai Consiglieri possono essere conferite, dal Consiglio Direttivo stesso, funzioni di rappresentanza della Federazione in settori e/o su specifici ambiti di attività, nonché di coordinamento/presidenza delle apposite Commissioni tecniche consultive.

8. Il Consiglio direttivo si può riunire anche in modo telematico, da remoto.

Art. 19 (Attribuzione del Consiglio Direttivo)

1. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere i componenti della Giunta Esecutiva;

- b) Promuovere, deliberare ed attuare le iniziative ed i provvedimenti finalizzati a conseguire i fini del presente Statuto;

- c) Istituire i coordinamenti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

- d) Prendere atto, nei casi previsti dal presente Statuto, della decadenza degli amministratori dalle cariche federali e provvedere alle loro sostituzioni secondo le norme statutarie;

- e) Proporre all'Assemblea Generale le modifiche dello Statuto che ritenesse necessarie o utili ai fini del miglior funzionamento della Federazione e il conseguimento dei suoi scopi.

- f) Deliberare, non oltre il termine del 31 Dicembre, il bilancio previsionale dell'anno successivo ed approvare entro il 31 marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da inviare all'Assemblea per l'approvazione definitiva.

- g) Esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Generale con riserva di ratifica da

parte di questa;

h) deliberare l'esclusione di un socio di cui all'art.9;

i) attribuire proprie competenze con delega temporanea alla Giunta.

l) adottare i regolamenti necessari per il funzionamento della Federazione, proposti dal Presidente o richiesti dalla Giunta,

2. Della seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale da porre in approvazione nella seduta successiva.

Art. 20 (Giunta Esecutiva)

1. La Federazione è amministrata da una Giunta Esecutiva composta da un massimo di n. 9 (nove) componenti compreso il Presidente, il Vice Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'Assemblea elettiva nomina, fra i rappresentanti degli Associati, i componenti della Giunta Esecutiva.

3. La Giunta provvede a nominare i rappresentanti della Federazione in Enti, Associazioni, Società, Aziende o altri organismi pubblici o privati a cui essa partecipi o in cui deve essere comunque rappresentata.

4. La Giunta nomina il Direttore che provvede al coordinamento delle attività della Federazione, alla organizzazione del personale, alla gestione finanziaria ed economica e comunque alla gestione ordinaria della Federazione nei limiti e in conformità del bilancio di previsione e delle linee guida deliberate dagli Organi.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi.

5. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e sono valide quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente.

7. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Delle sedute della Giunta Esecutiva viene redatto un verbale da porre in approvazione nelle sedute successive.

Art. 21 (Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta, nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è investita dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione e le sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge e per statuto, riservate all'Assemblea, al Consiglio Direttivo o al Presidente.

2. La Giunta può nominare nell'ambito delle proprie attribuzioni procuratori speciali per il

compimento di atti o categorie di atti.

3. La Giunta può chiedere al Consiglio di approvare regolamenti destinati a disciplinare aspetti specifici o settoriali dell'attività della Federazione.

Art. 22 (Presidente)

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione e rappresenta la Federazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;
- b) convoca l'Assemblea e la presiede; presiede inoltre il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- c) propone al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva e attua i provvedimenti necessari per lo svolgimento dell'attività federale, compresi i regolamenti che ritenga opportuni. Rientrano tra le sue azioni proprie: l'apertura e chiusura dei conti correnti bancari, le operazioni sui titoli, la richiesta di fidi, la richiesta ed il rilascio di fidejussioni ed ogni altra operazione bancaria necessaria per il normale svolgimento dell'attività;
- d) vigila sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- e) in caso di necessità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva da sottoporre alla ratifica della Giunta stessa alla sua prima adunanza successiva;
- f) al Presidente possono essere conferite specifiche deleghe da parte del Consiglio Direttivo;
- g) può essere sostituito nella sua funzione, qualora assente o impedito, dal Vice Presidente.

Art. 23 (Collegio dei Probiviri)

- 1. E' composto da un minimo di tre membri scelti anche tra personalità esterne all'associazione;
- 2. il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente;
- 3. il Collegio dei Probiviri è competente a:
 - a) esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi stessi;
 - b) esaminare e decidere su eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
 - c) decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità senza alcuna formalità di rito e di procedure salvo contraddittorio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della contestazione o del ricorso. Le sue decisioni sono definitive e inappellabili e l'associato si impegna a riconoscerne la validità all'atto della richiesta di adesione, fatta salva la facoltà di

ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso questi ravvisi la violazione di norme della legislazione vigente.

4. La carica di membro del Collegio dei Probiviri viene esercitata a titolo gratuito.

Art. 24 (Collegio Sindacale)

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della Federazione sono affidate ad un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea.

2. Il Collegio Sindacale vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea Generale con la relazione sul conto consuntivo.

3. Il Collegio Sindacale dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio contabile.

4. Il Collegio Sindacale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi.

TITOLO VI PATRIMONIO, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 25 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali trasferite a patrimonio;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) da proventi derivanti da donazioni, liberalità, sponsorizzazioni, pubblicità su proprie pubblicazioni o siti internet;
- e) vendita di pubblicazioni e merchandising.

2. L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio;

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 26 (Gestione economica e finanziaria)

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività federale si provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi annuali ordinari;
- b) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
- c) eventuali contributi finalizzati.

Art. 27 (Bilanci di previsione e consuntivo)

1. Le proposte concernenti il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, quest'ultimo corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, sono inviate su richiesta agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. I bilanci di previsione e consuntivo, dopo la deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, sono trasmessi al Collegio Sindacale, devono restare depositati in copia presso la sede della Federazione durante gli otto giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea, affinché gli associati ne possano prendere visione.
3. Nella redazione del bilancio di previsione sono escluse le quote associative degli enti che risultino insolventi da due o più esercizi.

TITOLO VII MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 28 (Modificazioni Statutarie)

1. Il Presidente della Federazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie alle aziende ed enti associati, via e-mail, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.
2. Le aziende ed enti associati che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 29 (Scioglimento della Federazione)

1. L'eventuale deliberazione di scioglimento della Federazione sarà verbalizzata da un Notaio. Qualora l'Assemblea Generale deliberasse, con le modalità di cui all'art. 16, lo scioglimento della Federazione, l'Assemblea stessa nominerà un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.
2. L'Assemblea Generale determinerà altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali secondo quanto previsto all'art. 25.
3. Alla liquidazione della Federazione si applicheranno le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

TITOLO VIII NORME VARIE E FINALI

Art. 30 (Foro convenzionale)

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli Associati e la Federazione resta convenuta la competenza del foro di Roma.

Art. 31 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge.